

Comune di MONTE PORZIO CATONE

Provincia di Roma

**Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
(comprendente IMU, TARI, TASI)**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 23 del 9.09.2014**

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 4
Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 4
Art. 2	<i>Presupposto</i>	Pag. 4
Art. 3	<i>Soggetto attivo</i>	Pag. 4
Art. 4	<i>Componenti del tributo</i>	Pag. 4
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	Pag. 4
Art. 5	<i>Oggetto del titolo</i>	Pag. 4
Art. 6	<i>Presupposto del tributo</i>	Pag. 5
Art. 7	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitaz.</i>	Pag. 5
Art. 8	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 6
Art. 9	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	Pag. 6
Art. 10	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	Pag. 6
Art. 11	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	Pag. 7
Art. 12	<i>Riduzione per i terreni agricoli</i>	Pag. 8
Art. 13	<i>Aliquote e detrazioni</i>	Pag. 8
Art. 14	<i>Detrazione per l’abitazione principale</i>	Pag. 8
Art. 15	<i>Assimilazione all’abitazione principale</i>	Pag. 9
Art. 16	<i>Esenzioni</i>	Pag. 9
Art. 17	<i>Quota statale del tributo</i>	Pag. 9
Art. 18	<i>Versamenti</i>	Pag. 10
Art. 19	<i>Dichiarazione</i>	Pag. 10
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	Pag. 11
Art. 20	<i>Presupposto</i>	Pag. 11
Art. 21	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 11
Art. 22	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	Pag. 11
Art. 23	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	Pag. 12
Art. 24	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	Pag. 12
Art. 25	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>	Pag. 12
Art. 26	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	Pag. 13
Art. 27	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	Pag. 13
Art. 28	<i>Copertura dei costi di gestione dei rifiuti</i>	Pag. 14
Art. 29	<i>Piano finanziario</i>	Pag. 14
Art. 30	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	Pag. 14
Art. 31	<i>Determinazione tariffa utenze domestiche</i>	Pag. 14
Art. 32	<i>Determinazione tariffa utenze non domestiche</i>	Pag. 15
Art. 33	<i>Dichiarazione - Modalità gestionali</i>	Pag. 16
Art. 34	<i>Riduzioni tariffarie</i>	Pag. 17
Art. 35	<i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 18

Art. 36	<i>Tributo provinciale</i>	Pag. 18
Art. 37	<i>Riscossione</i>	Pag. 18
	TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	Pag. 19
Art. 38	<i>Presupposto e finalità</i>	Pag. 19
Art. 39	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 19
Art. 40	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	Pag. 19
Art. 41	<i>Base imponibile</i>	Pag. 20
Art. 42	<i>Aliquote del tributo</i>	Pag. 20
Art. 43	<i>Detrazioni</i>	Pag. 20
Art. 44	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	Pag. 20
Art. 45	<i>Dichiarazione</i>	Pag. 21
Art. 46	<i>Versamento del tributo</i>	Pag. 21
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	Pag. 22
Art. 47	<i>Rimborsi e compensazione</i>	Pag. 22
Art. 48	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 22
Art. 49	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 22
Art. 50	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 23
Art. 51	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 23
Art. 52	<i>Importi minimi</i>	Pag. 24
Art. 53	<i>Trattamento dei dati personali</i>	Pag. 24
Art. 54	<i>Norma di rinvio</i>	Pag. 24
Art. 55	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	Pag. 24
	ALLEGATO 1	Pag. 25
	<i>Tabella A - TARI</i>	Pag. 25
	<i>Tabella B utenze domestiche - TARI</i>	Pag. 25
	<i>Tabella C utenze non domestiche - TARI</i>	Pag. 26
	<i>Tabella D - TARI</i>	Pag. 27
	<i>Tabella E - TARI</i>	Pag. 27

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Monte Porzio Catone, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Il comune di Monte Porzio Catone è il soggetto attivo del tributo per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

ART. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente Regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5

OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Monte Porzio Catone dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 6
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, con esclusione, a decorrere dal 01/01/2014, di abitazione principale e pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio, che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 8

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

ART. 9

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili assoggettati, determinato ai sensi del presente articolo e del successivo.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

ART. 10

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei

lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3. A titolo puramente indicativo, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili. Tali valori rappresentano un dato orientativo sia per i contribuenti che per l'Ufficio, e non autolimitano il potere di accertamento del Comune in quanto la base imponibile resta comunque e sempre costituita dal valore venale in comune commercio ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

4. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerati terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali aree, ai fini dell'imposta municipale propria, sono assoggettati al trattamento previsto per i terreni agricoli

ART. 11

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) dopo l'accatastamento e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

2. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Fabbricato non occupato da demolire;

b) Fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;

c) Fabbricato non occupato di cui i vincoli urbanistici e quelli posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente.

d) Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. e) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 per i quali, a titolo puramente esemplificativo, ricorrano le seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici con documentati problemi di staticità.

Non rientrano in queste fattispecie gli immobili oggetto di ristrutturazione quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento pavimentazioni interne, sostituzione degli infissi, modifiche degli ambienti mediante demolizioni di tramezzi interni, rifacimento impianti tecnologici (elettrico, idraulico, termico), ecc.

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) dall'Ufficio Tecnico comunale a cui, a spese del proprietario, va presentata apposita perizia tecnica giurata, attestante lo stato di degrado strutturale, redatta da professionista abilitato;

b) da parte del contribuente, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 a cui va allegata adeguata documentazione, anche fotografica, da cui sia rilevabile lo stato di degrado strutturale.

4. La riduzione d'imposta decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità. L'Ufficio Tecnico Comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi alla data della dichiarazione, confermando le condizioni di degrado strutturale di cui ai commi precedenti o rigettando motivatamente la richiesta, e, ove ne ravvisi i presupposti, provvederà all'emissione di apposita ordinanza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

ART. 12

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

ART. 13

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e le eventuali detrazioni del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dall'art. 1, comma 380, lett. g), della Legge 24/12/2012, n. 228, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e le detrazioni di base fissate dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico denominato Portale del Federalismo Fiscale, di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 14

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART. 15

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Permane il requisito di abitazione principale, con conseguente esenzione dall'imposta, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che trasferiscono la loro residenza in istituti sanitari o di assistenza a seguito di ricovero in tali strutture, a condizione che l'abitazione risulti non locata e comunque non utilizzata da terzi. Allo stesso regime soggiacciono le eventuali pertinenze. Per tali particolari circostanze il requisito di abitazione principale permane anche nel caso in cui l'abitazione venga utilizzata come residenza e dimora abituale da familiari anagraficamente conviventi al momento del ricovero.

2. L'agevolazione prevista al comma precedente deve essere richiesta dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta interessato.

ART. 16

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.

5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attestano il possesso dei requisiti e indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 17

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 18 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tale fine il mese di 30 giorni durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero, il mese di 31 giorni è computato per intero se il possesso si è protrato per almeno 16 giorni, il mese di febbraio è computato per intero se il possesso si è protrato per almeno 14 giorni. A ciascun anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell'imposta annualmente dovuta al Comune è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo, in relazione alla propria quota di possesso ed alla destinazione d'uso degli immobili

4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

ART. 19 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni conoscibili dal Comune.
3. Rimane tuttavia l'obbligo dichiarativo per le fattispecie indicate nel decreto Ministeriale di approvazione del modello di dichiarazione IMU, disciplinate con il medesimo decreto, con riferimento in particolare ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto.
4. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
5. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 6.
6. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

TITOLO 3

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 20

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art.23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 21

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 22

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 23

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o non occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 24

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestable. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestable.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella utilizzata dalle Istituzioni scolastiche statali.

ART. 25

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione, distinte per tipologia di attività economica:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Parrucchiere, barbiere, estetista	30%
Lavanderie e tintorie	30%
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, gommisti e carrozzerie	50%
Ambulatori dentistici, odontotecnici, veterinari, laboratori analisi e farmacie	50%
Botteghe artigianali di fabbro, falegname	50%

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 26

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e degli articoli 30 e 31 del presente Regolamento.
3. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile rapportata alle quantità e qualità di rifiuti conferiti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
5. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 29. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe applicate per l'anno precedente.
6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
7. La tariffa sui rifiuti è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio da riportare nel piano finanziario dell'anno successivo, in caso di scostamento tra il gettito a preventivo e quello a consuntivo del tributo.

ART. 27

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 28

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili.

ART. 29

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune per essere integrato ed approvato.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 30

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento

ART. 31

DETERMINAZIONE TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

1. Per "utenza domestica" s'intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Le pertinenze sono assoggettate, in relazione alla loro superficie, solamente alla quota fissa del tributo, fermo restando il riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare residente.

3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, il numero degli occupanti è stabilito con riferimento alla composizione del nucleo familiare così come risultante dai registri anagrafici nell'anno di competenza della tariffazione.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di soggetti non residenti, il numero degli occupanti è stabilito in misura crescente, in proporzione alla superficie dell'abitazione secondo gli scaglioni riportati dalla tabella A, fatta salva per il contribuente la possibilità di presentare apposita autocertificazione.
7. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da persone fisiche residenti in altra abitazione nel Comune, ove sia già attiva un'utenza domestica, il numero degli occupanti è stabilito in via forfettaria nella prima fascia, ovvero occupanti 1.
8. Per le unità abitative non utilizzate, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da soggetto privo nel Comune di utenze abitative.
10. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, in base alla tabella B allegata.
11. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, in base al minimo e massimo riportati nella tabella B allegata.

ART. 32

DETERMINAZIONE TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base alla Tabella C del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
3. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.
5. I locali a destinazione commerciale momentaneamente non utilizzati secondo tale destinazione, esclusa la residenziale e la direzionale, a seguito della cessazione di un'attività, sono assoggettati a tassazione con inserimento nella categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta).

6. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza entro i limiti minimi e massimi riportati dall'allegata tabella C.

7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza entro i limiti minimi e massimi riportati dall'allegata tabella C.

ART. 33

DICHIARAZIONE - MODALITA' GESTIONALI

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di utilizzo-occupazione-detenzione o possesso dei locali o delle aree scoperte, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione o del possesso. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o il possesso dei locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Per la dichiarazione di cui al comma 1 il contribuente fornisce al Comune i dati necessari alla compilazione della dichiarazione, che viene dal Comune stampata in duplice copia e sottoscritta dal contribuente a cui viene fornita una copia per ricevuta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati.

4. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.

5. Per le utenze domestiche residenti il contribuente è esentato dall'obbligo di dichiarare il numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico e la relativa variazione.

6. La cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dal suo verificarsi.

7. Al verificarsi dei casi previsti ai precedenti commi 4 e 5 il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione o la variazione. La dichiarazione di cessazione presentata in corso d'anno ma oltre il previsto termine dei 30 giorni dà diritto all'abbuono o al rimborso a partire dal giorno successivo a quello di presentazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

10. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modificano la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, e fatta salva l'attività di accertamento, attua le opportune modifiche d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.

11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6 se più favorevole.

12. I contribuenti già in precedenza iscritti ai fini del pagamento della Tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione di inizio occupazione.

ART. 34
RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 14, comma 16 del D. L. 201/2011 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) con unico occupante residente la parte fissa della tariffa è ridotta in funzione dei crescenti scaglioni di superficie riportati dalla tabella D, con percentuali di riduzione crescenti, ovvero del 10% per il primo scaglione di superficie, del 20% per il secondo scaglione di superficie, del 30% per il terzo scaglione di superficie.

b) per le utenze domestiche a disposizione di soggetti non residenti, la tariffa è ridotta di un'importo pari al 25% della parte variabile, per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare. L'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza.

c) per le utenze domestiche tenute a disposizione da persone fisiche residenti in altra abitazione nel Comune, ove sia già attiva un'utenza domestica, la tariffa è ridotta di un'importo pari al 30% della parte fissa e della parte variabile per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare. L'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari al cui interno sia presente un diversamente abile con invalidità non inferiore al 75%, e su richiesta degli interessati, la tariffa è ridotta di un importo pari al 30% della parte fissa e della parte variabile a condizione che:

a) il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento, non sia superiore a quanto stabilito nell'allegata tabella E che, se del caso, verrà rideterminato annualmente con la delibera che fissa la misura della tariffa. Sono da intendersi componenti del nucleo familiare tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela e/o affinità;

b) nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il soggetto passivo, sia possessore di altri immobili e/o quote in misura superiore al 30% di essi, a qualsiasi uso adibiti, oltre a quello adibito ad abitazione principale e relativa pertinenza, nel territorio nazionale;

c) non venga effettuata sublocazione, neanche parziale, dell'immobile oggetto del tributo.

3. I contribuenti che usufruivano già di analoga agevolazione in regime di Tares non sono tenuti, se non è variato il modo di utilizzo dell'immobile, a presentare alcuna dichiarazione perché rimangono valide le dichiarazioni già presentate ai fini Tarsu e/o Tares.

4. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo ed in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

5. La richiesta di riduzione tariffaria per compostaggio implica l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica del rifiuto con l'obbligo di restituzione al gestore del servizio dei contenitori utilizzati in precedenza per il conferimento di tale frazione.

6. Ai locali diversi dalle utenze domestiche ove si svolgono attività economiche stagionali e con uso non continuativo ma ricorrente, purché per periodi complessivamente non superiori a 183 giorni nell'anno solare, si applica la tariffa ridotta del 30% sulla parte variabile. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dal competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

7. I locali utilizzati esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di pertinenza sono esenti dal tributo.

8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà considerata quella più conveniente per il contribuente.

ART. 35 **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi complessivamente inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata a ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione e per categoria di tassazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 10%, è facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni nell'anno solare è dovuta comunque per intero la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è da considerarsi assolto con il pagamento del tributo.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 36 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene Ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92.
2. Il tributo è riscosso dal Comune sotto forma di maggiorazione del tributo nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente beneficiario o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

ART. 37 **RISCOSSIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F/24) o bollettino di conto corrente postale, previsto dal D. L. 201/2011 all'art. 14 comma 35.
2. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno.
3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza o la sede legale del soggetto passivo o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
4. I termini e le modalità di pagamento, a cui deve essere data adeguata pubblicità, sono indicati nell'avviso stesso. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni del tributo in corso d'anno, sono conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo in aumento o in diminuzione.
6. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 11 del presente Regolamento

7. Le variazioni dei costi del servizio, che comportino modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate in un successivo Piano finanziario e comunque entro i tre esercizi successivi.

TITOLO 4

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 38

PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 44 del presente regolamento.

ART. 39

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 49. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 40

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU (art. 7 del presente Regolamento).
2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

ART. 41
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile, previste dall'art. 13, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili così come definiti ai fini IMU (art. 11 del presente Regolamento) e dei fabbricati di interesse storico.

ART. 42
ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 44 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 43
DETRAZIONI

1. Con la delibera di Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 42, il Comune può prevedere l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali ed alle pertinenze delle stesse, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione.

ART. 44
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - Servizio di polizia locale;
 - Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - Servizio di illuminazione pubblica;
 - Servizi di protezione civile;
 - Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
 - Attività culturali e manifestazioni.
2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti ed indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni

di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Il Consiglio comunale, in sede di determinazione annuale delle aliquote del tributo, individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo. Con il medesimo atto deliberativo il Consiglio comunale può individuare ulteriori servizi indivisibili e/o modificare i servizi individuati al comma 1.

ART. 45

DICHIARAZIONE

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, dell'IMU, della TARSU e della TARES in quanto compatibili, sono da considerare valide anche per la TASI.

ART. 46

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese di 30 giorni durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero, il mese di 31 giorni è computato per intero se il possesso si è protratto per almeno 16 giorni, il mese di febbraio è computato per intero se il possesso si è protratto per almeno 14 giorni. A ciascun anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell'imposta annualmente dovuta al Comune è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo, in relazione alla propria quota di possesso ed alla destinazione d'uso degli immobili.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 47

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Su richiesta del contribuente, e previa accettazione dell'Ufficio, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme il cui importo sia pari o inferiore a 10 Euro.

ART. 48

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 49

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante versamento su apposito c/c postale dedicato intestato al Comune o altra modalità al fine utilizzabile.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 50

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta dovuta alle prescritte scadenze, il Comune emette un avviso di accertamento con cui, unitamente al recupero dell'imposta non versata o parzialmente versata, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, così come prevista dal Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di avviso di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di avviso di accertamento in rettifica per infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 250,00.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

ART. 51

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento degli avvisi di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 52 **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora, in relazione ad ognuno dei tributi componenti la IUC, l'importo da versare sia pari o inferiore a € 10,00 ciascuno.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 16,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 53 **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati per le finalità di gestione del tributo nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 54 **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 55 **ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Il presente regolamento, comprendente la componente IMU della IUC, sostituisce il precedente regolamento per l'imposta municipale propria di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30 giugno 2012 e s.m.i.
3. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 all'art. 13 del D. L. 16 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n.214, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
4. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, disciplinata dal regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 17/10/2013, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo Tarsu/Tares relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO 1

Tabella A - TARI		
Per la determinazione del numero degli occupanti nei casi di abitazioni a disposizione di soggetti non residenti		
Superficie (mq)		N° componenti
da	A	
0	70	1
71	130	2
131	Oltre	3

Tabella B utenze domestiche - TARI			
Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (centro Italia)			
Allegato 1 D.P.R. 158/99 – per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti			
Componenti nucleo familiare	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
1	0,86	0,6	1
2	0,94	1,4	1,8
3	1,02	1,8	2,3
4	1,10	2,2	3
5	1,17	2,9	3,6
6	1,23	3,4	4,1

Tabella C utenze non domestiche - TARI					
Elenco delle categorie e dei coefficienti Kc e Kd (centro Italia)					
Allegato 1 D.P.R. 158/99 – per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti					
Cat.	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
		Min.	Max	Min.	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	3,98	5,65
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	3,60	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	4,00	4,80
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,74	0,81	6,78	7,45
5	Stabilimenti balneari, piscine e simili	0,45	0,67	4,11	6,18
6	Esposizione e autosaloni	0,33	0,56	3,02	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	9,95	14,67
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	7,80	10,98
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47	8,21	13,55
10	Ospedali	0,82	1,70	7,55	15,67
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	8,90	13,55
12	Banche ed istituti di credito	0,51	0,86	4,68	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22	8,45	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44	8,85	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86	6,66	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59	9,90	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12	9,00	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99	6,80	9,10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26	8,02	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	2,93	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	4,00	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	29,93	90,55
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	24,60	39,80
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04	22,55	64,77
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	13,72	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	13,70	21,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	38,90	98,96
28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	13,51	18,20
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,48	6,58	32,00	60,50
30	Discoteche, night club	0,74	1,83	6,80	16,83

Tabella D - TARI

Per la determinazione della percentuale di riduzione della parte fissa della tariffa, con riguardo alla superficie dell'immobile, per le abitazioni con unico occupante

Superficie (mq)		% riduzione
da	A	
0	50	10
51	100	20
101	Oltre	30

Tabella E - TARI

Per la determinazione dei limiti di reddito in proporzione al n° dei componenti il nucleo familiare al cui interno sia presente un diversamente abile con invalidità non inferiore al 75%, per accedere alla riduzione del 30%

n° componenti nucleo familiare	Limite di reddito (€)
1 componente	10.000,00
2 componenti	13.000,00
3 componenti	16.000,00
4 componenti	19.000,00
5 componenti	21.000,00
6 o più componenti	24.000,00